



16 FEB. 2007

# Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 8 Novembre 2006

N. Sezione 209/2006

La Sezione

**OGGETTO:**

Quesito della Provincia autonoma di Trento sulla iscrivibilità delle sezioni locali della Croce Rossa Italiana nei registri delle organizzazioni del volontariato.



Vista la relazione trasmessa con nota n. 46/C-52/SM del 3 gennaio 2006, con la quale la Provincia Autonoma di Trento chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;

**RITENUTO** in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

**VISTO** il parere interlocutorio n. 209/2006 del 12 febbraio 2006;

**PREMESSO E CONSIDERATO**

La Provincia autonoma di Trento ha posto un quesito concernente l'iscrivibilità delle sezioni della Croce Rossa Italiana nei registri delle organizzazioni del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Nella richiesta di parere si informa che l'Assessore alle politiche sociali e alla salute della Provincia autonoma di Trento ha respinto, su

- 2 -

conforme parere espresso dalla commissione provinciale, le domande di iscrizione presentate dal Comitato regionale della Croce Rossa di Trento, per difetto del requisito previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 266/1991 (da ultimo, decreto assessorile n. 117 del 12 ottobre 2003); in altre Regioni le domande di iscrizioni presentate da strutture locali della Croce Rossa sono state egualmente respinte, in altre accolte (fra cui Lombardia, Basilicata).

La Sezione condivide l'indirizzo negativo seguito dalla Provincia autonoma di Trento.

La disciplina del volontariato è dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), che si propone di promuovere lo sviluppo del volontariato "salvaguardandone l'autonomia" (art. 1, comma 1), tale essendo, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il carattere "essenziale e irrinunciabile" che deve caratterizzare le organizzazioni di volontariato e le loro attività istituzionali" (Corte Costituzionale, 27 novembre 1993, n. 417).

La salvaguardia dell'autonomia è ribadita nel principio dettato dalla stessa legge per la legislazione delle Regioni e delle Province autonome (art. 10, comma 1: "le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato...").

In linea con tale principio, l'art. 3, comma 1, della legge, definisce organizzazione di volontariato "ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2..." e riconosce alle organizzazioni di volontariato la potestà di assumere "la forma che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".

Dall'avverbio "liberamente", inserito nella prima parte della norma, e dalla libertà di scelta della "forma" giuridica, riconosciuta nella seconda parte, emerge con chiara evidenza che le organizzazioni di volontariato cui si riferisce la legge n. 266/1991 costituiscono organismi di natura privatistica, la cui istituzione e il cui modello organizzativo, nei limiti stabiliti dalla stessa legge quadro, sono rimesse all'autodeterminazione dei fondatori.

L'Associazione Croce Rossa Italiana, alla quale l'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito con la legge 20 novembre 1995, n. 490,

- 3 -

attribuisce la personalità giuridica di organi periferici (comitati regionali, comitati provinciali, comitati locali), i quali svolgono i compiti associativi previsti dalla legge e dallo statuto nel territorio di rispettiva competenza (art. 3, comma 1, del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, come modificato dalla legge di conversione 19 gennaio 2005; artt. 27 e segg. dello statuto).

Si tratta, dunque, di un ente pubblico di tipo associativo a struttura complessa, il cui ordinamento trova origine direttamente in una fonte primaria ed il cui scioglimento "può essere determinato solo per legge" (art. 5 dello statuto).

Le strutture periferiche della Croce Rossa italiana si differenziano, dunque, dalle organizzazioni di volontariato sotto due profili, ciascuno dei quali è determinante ai fini della soluzione del quesito.

Il primo, di carattere soggettivo, attiene alla veste giuridica, che è privatistica per le organizzazioni di volontariato, pubblicistica per le strutture periferiche dell'ente. Il secondo attiene alla costituzione, che per le organizzazioni di volontariato è espressione (necessariamente ai sensi del citato art. dall'art. 3, comma 1, della legge n. 266/1991) dell'autonomia privata, mentre le strutture della Croce Rossa dell'ente sono istituite dalla legge (comitati regionali e provinciali) o per iniziativa dell'ente pubblico cui appartengono (comitati locali).

Con ragione, pertanto, la Provincia autonoma di Trento ha escluso che dette strutture rientrino nell'ambito di previsione della legge n.266/1991.

La conclusione raggiunta non è smentita dal disposto dell'art. 44, comma 2, dello statuto dell'associazione ("Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato").

Poiché alla norma statutaria va attribuito un significato coerente con il sistema legislativo in cui è inserita, deve ritenersi che si tratti di una facoltà concessa dall'ente ai comitati locali, e solo a questi, di iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato, qualora ciò fosse consentito dall'ordinamento primario ("ricorrendone le condizioni di legge"), presupposto questo che, per le considerazioni che precedono, allo stato non sussiste.

-4-


In conclusione, il parere della Sezione è nel senso che le articolazioni territoriali della Croce Rossa italiana non hanno titolo all'iscrizione nei registri del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

*P.Q.M.*

Nei termini che precedono è il parere della Sezione.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione

(Lidia Grassucci)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Giovanni Scappolo)

